



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 26 ottobre 2009 n.148

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Legge 29 settembre 2009 n.137 “Disciplina delle attività di vigilanza e di investigazione private”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità di regolamentare un settore particolarmente delicato in quanto il tipo di attività esercitata può minare l’ordine pubblico, interferire con l’attività di pubblica sicurezza e violare la privacy e l’urgenza, alla luce dei fatti accaduti, di adottare una soluzione in proposito;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 22 adottata nella seduta del 14 settembre 2009;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 ottobre 2009;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Legge 29 settembre 2009 n.137 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

RATIFICA DECRETO LEGGE 29 SETTEMBRE 2009 N.137 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATE

Art. 1

(Definizione di “Istituto di vigilanza privata” e di “Istituto di investigazione privata”)

Nel presente decreto-legge:

- per “Istituto di vigilanza privata” si intende l’impresa che in forma individuale od organizzata eserciti un’attività avente per scopo:
 - a) la sorveglianza umana o la sorveglianza attraverso sistemi elettronici di sicurezza o la vigilanza di beni mobili o immobili nonché la sicurezza delle persone che si trovano all’interno di detti immobili;
 - b) il trasporto e sorveglianza, sino all’effettiva consegna, di gioielli, denaro e metalli preziosi;

- c) la custodia in appositi caveau di denaro, metalli e pietre preziose, oggetti di valore storico e/o artistico.
- per “Istituto di investigazione privata” si intende l’impresa che in forma individuale od organizzata eserciti un’attività avente per scopo:
 - a) l’acquisizione, anche senza dichiarare la propria funzione o rivelare l’oggetto del proprio incarico, di informazioni o dati per conto di privati;
- per “Guardia Giurata” si intende una persona fisica iscritta nel Registro delle Guardie Giurate istituito presso il Comando della Gendarmeria.

Art. 2

(Requisiti e condizioni previsti per gli Istituti di vigilanza privata)

Può essere titolare di una licenza avente ad oggetto l’esercizio di un’attività di vigilanza solo chi è in possesso dei seguenti requisiti:

1. non avere in corso procedimenti penali e non essere stato soggetto a condanne penali per reati dolosi;
2. non esercitare l’attività di investigazione privata;
3. non avere un comportamento o avere compiuto degli atti contrari all’onore, alla morale ovvero tali da recare pregiudizio alla sicurezza di persone o di beni e all’immagine del ruolo della Guardia Giurata;
4. non essere dipendente, collaboratore, socio o amministratore di enti e/o società pubbliche o a partecipazione pubblica sammarinesi o esteri;
5. non essere coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado di appartenenti alle forze dell’ordine sammarinesi.

Il requisito di cui al punto 3 del presente articolo, verrà verificato dal Coordinatore del Dipartimento di Polizia, ovvero, in caso di sua assenza, dal Comandante della Gendarmeria e l’esito della verifica sarà trasmesso all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

L’attività di vigilanza privata svolta in forma societaria deve assumere la forma giuridica di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni, le cui quote o azioni siano intestate esclusivamente a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti al comma 1° del presente articolo.

L’Amministratore della società deve essere in possesso dei requisiti previsti al comma 1° del presente articolo.

Gli Istituti di vigilanza privata per svolgere la propria attività possono avvalersi esclusivamente delle Guardie Giurate iscritte nell’apposito Registro istituito presso il Comando della Gendarmeria di cui al successivo articolo 4, per cui il rilascio del nulla osta dell’Ufficio del Lavoro per l’assunzione di una Guardia Giurata è subordinato alla verifica della regolare iscrizione della stessa nell’apposito Registro, fatta comunque salva la normativa in materia di collocamento e di assunzione del personale non iscritto nelle liste di avviamento al lavoro.

Gli amministratori degli Istituti di vigilanza privata sono tenuti a richiedere ogni anno al proprio personale il certificato di regolare iscrizione nel Registro delle Guardie Giurate.

Gli Istituti di vigilanza privata che intendono svolgere l’attività di cui alla lettera a) del 1° comma dell’articolo 1 del presente decreto-legge, devono avere alle proprie dipendenze non meno di numero 10 Guardie Giurate da assumersi entro 12 mesi dalla data di rilascio della licenza, pena la sospensione immediata della stessa, ed essere muniti di Centrale Operativa con sede nel territorio di San Marino, attiva su 24 ore. Nell’ipotesi di limitazione dell’attività alla sola sorveglianza attraverso sistemi elettronici di sicurezza, il numero minimo dei dipendenti di cui sopra è non inferiore a 5.

Il Comando della Gendarmeria ha facoltà di autorizzare, su specifica richiesta degli interessati, l’utilizzo di una Centrale Operativa ad uso plurimo, “Centrale Unificata” con sede nel territorio di San Marino.

I suddetti requisiti vengono verificati dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ove non diversamente previsto.

Art. 3

(Requisiti e condizioni previsti per gli Istituti di investigazione privata)

Può essere titolare di una licenza avente ad oggetto l'esercizio di un'attività di investigazione privata solo chi è in possesso dei seguenti requisiti:

1. non avere in corso procedimenti penali o essere stato soggetto a condanne penali per reati dolosi;
2. non esercitare l'attività di vigilanza privata;
3. non avere un comportamento o avere compiuto degli atti contrari all'onore, alla morale ovvero tali da recare pregiudizio alla sicurezza di persone o di beni;
4. non essere dipendente, collaboratore, socio o amministratore di enti e/o società pubbliche o a partecipazione pubblica.
5. non essere coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado di appartenenti alle forze dell'ordine sammarinesi.

Il requisito di cui al punto 3 del presente articolo, verrà verificato dal Coordinatore del Dipartimento di Polizia, ovvero, in caso di sua assenza, dal Comandante della Gendarmeria e l'esito della verifica sarà trasmesso all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

L'attività di investigazione privata svolta in forma societaria deve assumere la forma giuridica di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni, le cui quote o azioni siano intestate esclusivamente a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti al comma 1° del presente articolo.

L'Amministratore della società deve essere in possesso dei requisiti previsti al comma 1° del presente articolo.

Gli Istituti di investigazione privata per svolgere la propria attività possono avvalersi esclusivamente dei soggetti iscritti nel Registro degli Investigatori Autorizzati, istituito presso il Comando della Gendarmeria di cui al successivo articolo 5, per cui il rilascio del nulla osta dell'Ufficio del Lavoro per l'assunzione di un Investigatore Autorizzato è subordinato alla verifica della regolare iscrizione dello stesso nell'apposito Registro, fatta comunque salva la normativa in materia di collocamento e di assunzione del personale non iscritto nelle liste di avviamento al lavoro.

Nell'attività di investigazione è vietato l'utilizzo di strumentazione di intercettazione e registrazione, telefoniche e/o ambientali; il servizio sarà reso senza l'utilizzo di armi.

I requisiti vengono verificati dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ove non diversamente previsto.

Art. 4

(Guardie Giurate)

Possiede la qualifica di "Guardia Giurata" il soggetto che viene iscritto nel "Registro delle Guardie Giurate" istituito presso il Comando della Gendarmeria. L'iscrizione avviene dopo che:

- a) il Comando della Gendarmeria abbia verificato il possesso del soggetto richiedente dei requisiti di cui al 1° comma dell'articolo 2 del presente decreto-legge e della sua idoneità psico-fisica alla mansione specifica;
- b) il soggetto richiedente abbia sostenuto l'apposito esame predisposto a cura del Coordinatore del Dipartimento di Polizia, ovvero, in caso di sua assenza, dal Comandante della Gendarmeria;
- c) il soggetto richiedente abbia prestato giuramento davanti al Coordinatore del Dipartimento di Polizia o, in sua assenza, davanti al Comandante della Gendarmeria con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica di San Marino e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini".

Per sostenere l'esame di cui alla lettera b) del comma precedente, il candidato dovrà obbligatoriamente seguire un apposito corso a pagamento i cui contenuti saranno stabiliti dal Comando della Gendarmeria e che si svolgerà in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale.

Possono iscriversi nel Registro anche i non residenti, fatta salva la normativa in materia di collocamento e di assunzione del personale non iscritto nelle liste di avviamento al lavoro.

L'iscrizione al Registro delle Guardie Giurate ha validità un anno. Il rinnovo dell'iscrizione avverrà su richiesta della Guardia Giurata e a seguito della verifica, da parte del Comando della Gendarmeria, della permanenza in capo al richiedente dei requisiti posseduti al momento della prima iscrizione.

Nel caso in cui il Comando della Gendarmeria venga a conoscenza del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti in capo a un soggetto per l'iscrizione al Registro delle Guardie Giurate procederà alla cancellazione immediata del soggetto stesso dal Registro e ne darà comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e all'Istituto presso cui la Guardia Giurata presta servizio.

Ogni Guardia Giurata deve indossare un cartellino di riconoscimento e una divisa tale da non ingenerare alcuna confusione con le divise dei corpi del Dipartimento di polizia e degli altri corpi militari.

Per poter espletare il servizio di vigilanza armata le Guardie Giurate necessitano di una specifica autorizzazione rilasciata dal Coordinatore del Dipartimento di Polizia o, in sua assenza, dal Comandante della Gendarmeria, a seguito del superamento di un apposito esame. L'autorizzazione vale un anno e, alla scadenza, può essere rinnovata. Dopo il primo rilascio, per il rinnovo provvede il Comandante della Gendarmeria.

Le Guardie Giurate possono essere chiamate a concorrere nelle operazioni di protezione civile.

Gli amministratori degli Istituti di vigilanza sono tenuti a richiedere ogni anno al proprio personale, il certificato di regolare iscrizione nell'apposito Registro delle Guardie Giurate.

Il nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro per l'assunzione di una Guardia Giurata è subordinato alla verifica della regolare iscrizione dello stesso nel Registro delle Guardie Giurate.

Alle Guardie Giurate, che nell'ambito delle loro funzioni commettano reati dolosi, sarà applicata la pena prevista per tali fattispecie aumentata di un grado.

Art. 5

(Investigatori Autorizzati)

Possiede la qualifica di "Investigatore Autorizzato" il soggetto che viene iscritto nel "Registro Investigatori Autorizzati" istituito presso il Comando della Gendarmeria. L'iscrizione avviene dopo che:

- a) il Comando della Gendarmeria abbia verificato il possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui al 1° comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge;
- b) il soggetto richiedente abbia sostenuto l'apposito esame predisposto a cura del Dipartimento di Polizia.

Per sostenere l'esame di cui alla lettera b) del comma precedente, il candidato dovrà obbligatoriamente seguire un apposito corso a pagamento i cui contenuti saranno stabiliti dal Comando della Gendarmeria e che si svolgerà in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale.

Possono iscriversi nel Registro anche i non residenti, fatta salva la normativa in materia di collocamento e di assunzione del personale non iscritto nelle liste di avviamento al lavoro.

L'iscrizione al "Registro Investigatori Autorizzati" ha validità un anno. Il rinnovo dell'iscrizione avverrà su richiesta del soggetto stesso e a seguito della verifica, da parte del Comando della Gendarmeria, della permanenza in capo al richiedente dei requisiti posseduti al momento della prima iscrizione.

Nel caso in cui il Comando della Gendarmeria venga a conoscenza del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti in capo a un soggetto per l'iscrizione al Registro Investigatori Autorizzati, procederà alla cancellazione immediata del soggetto stesso dal Registro e ne darà comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e all'Istituto presso cui l'Investigatore Autorizzato presta servizio.

Ogni investigatore deve essere munito di specifico documento di riconoscimento rilasciato dal Comando della Gendarmeria.

Gli amministratori degli Istituti di investigazione sono tenuti a richiedere ogni anno al proprio personale, il certificato di regolare iscrizione nell'apposito Registro Investigatori Autorizzati.

Il nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro per l'assunzione di un Investigatore autorizzato è subordinato alla verifica della regolare iscrizione dello stesso nel Registro degli Investigatori Autorizzati.

Agli Investigatori Autorizzati, che nell'ambito delle loro funzioni commettano reati dolosi, sarà applicata la pena prevista per tali fattispecie aumentata di un grado.

Art. 6

(Obblighi operativi per gli Istituti di vigilanza privata)

Gli Istituti di vigilanza privata devono svolgere la propria attività esclusivamente a mezzo di Guardie Giurate assunte in qualità di dipendenti da reperirsi tra le persone iscritte nel Registro delle Guardie Giurate, avendo la possibilità di avvalersi, per aumenti temporanei di lavoro e per carichi improvvisi e non prevedibili, di collaboratori a contratto, sempre e comunque da reperirsi tra le persone iscritte nel Registro delle Guardie Giurate.

Qualora soci, amministratori, titolari dell'Istituto di vigilanza privata svolgano personalmente l'attività di vigilanza, dovranno possedere la qualifica di Guardia Giurata.

Gli Istituti di vigilanza privata devono dotare le Guardie Giurate, per l'espletamento dei singoli servizi cui sono demandate, dell'equipaggiamento previsto da apposita circolare del Comandante della Gendarmeria.

Le Centrali Operative degli Istituti di vigilanza possono, a richiesta del Coordinatore di Dipartimento di Polizia, o in sua assenza, del Comandante della Gendarmeria, essere utilizzate per motivi straordinari di ordine pubblico e/o per motivi di soccorso pubblico. Per tale servizio agli Istituti di vigilanza privata, che hanno l'obbligo di mettere a disposizione un operatore eventualmente coadiuvato da un agente dei corpi del Dipartimento di Polizia, non spetta alcun emolumento.

È fatto divieto di impiegare automezzi che non siano di proprietà o di titolarità d'uso degli Istituti di vigilanza privata; gli automezzi impiegati nei servizi devono comunque essere sempre dotati dei contrassegni distintivi dell'Istituto di vigilanza privata, aventi caratteristiche, forme e dimensioni identiche a quelli che il Comando della Gendarmeria dovrà approvare prima del rilascio della licenza; inoltre tutti i mezzi devono essere monitorati tramite "Sistema di Localizzazione G.P.S.".

È fatto divieto ai dipendenti degli Istituti di vigilanza privata di svolgere servizio senza indossare l'uniforme d'ordinanza salvo che, in seguito ad una specifica e motivata richiesta dell'Istituto di vigilanza privata, rivolta al Comandante della Gendarmeria, questi non autorizzi nominativamente una o più Guardie Giurate ad operare in borghese. L'uniforme ed i distintivi di identificazione dovranno essere preventivamente approvati dal Comando della Gendarmeria.

È fatto obbligo a tutti gli Istituti di vigilanza di richiedere alla Direzione delle Poste e Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino la concessione di frequenze radio indispensabili per comunicare con le Guardie Giurate impiegate nei servizi esterni.

Il dipendente neo-assunto di un Istituto di vigilanza privata dovrà essere affiancato ad un collega esperto per un periodo di almeno un mese dalla data di assunzione, al fine di addivenire ad una buona conoscenza del servizio che dovrà svolgere.

Entro tre mesi dalla data di assunzione della Guardia Giurata l'Istituto di vigilanza privata dovrà garantire alla stessa la frequenza di un corso teorico - pratico della durata di 30 ore,

finalizzato alla conoscenza delle cautele e delle tecniche operative per la migliore esecuzione dei singoli servizi. Il titolare o l'amministratore dell'Istituto di vigilanza privata deve comunicare al Comandante della Gendarmeria, almeno 5 giorni lavorativi precedenti l'inizio del corso, il programma, le date, gli orari e la sede dello stesso.

Se il titolare o l'amministratore dell'Istituto di vigilanza privata non adempiono a tale obbligo, il Comandante della Gendarmeria comminerà loro una multa di € 500,00.

Nel caso in cui il corso non venga effettuato nel termine richiesto, il Comandante della Gendarmeria comminerà al titolare o all'amministratore dell'Istituto di vigilanza privata una multa di € 1000,00.

Dopo la comminazione della multa, nel caso in cui il corso non venga effettuato comunque entro i quattro mesi dall'assunzione della Guardia Giurata, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, su segnalazione del Comando della Gendarmeria, procederà alla sospensione della licenza dell'Istituto di vigilanza inadempiente sino a che questo non provveda a fare effettuare le ore di corso richieste alla propria Guardia Giurata.

Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi prevista al quinto comma dell'articolo 4 del presente decreto-legge, l'Istituto di vigilanza ha l'obbligo di procedere alla sospensione della Guardia Giurata fino a quando questa non ritorni in possesso dei requisiti previsti. Se il ripristino degli stessi non è possibile, l'Istituto di vigilanza privata procederà al licenziamento della Guardia Giurata. Nel caso tali obblighi non vengano rispettati, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio sospenderà la licenza all'Istituto inadempiente sino a che non avrà ottemperato ai medesimi.

La programmazione e la turnazione dei servizi dovranno essere trasmessi al Comando della Gendarmeria anticipatamente rispetto all'espletamento degli stessi. È fatta eccezione per i servizi straordinari di carattere eccezionale che non possono essere programmati e che verranno comunque segnalati dall'Istituto di vigilanza privata alla Centrale Operativa della Gendarmeria all'inizio di ogni servizio.

Le Guardie Giurate dovranno essere impiegate nei servizi di cui trattasi nel rispetto della normativa in materia di orario di lavoro. Periodi di servizi straordinari di carattere eccezionale che non possono essere programmati e che per motivi di servizio necessitano di orari prolungati possono aver luogo solo previa comunicazione all'Ispettorato del Lavoro e autorizzazione del Comando della Gendarmeria.

Gli Istituti di vigilanza privata devono segnalare al Comando della Gendarmeria i servizi svolti in abbonamento e quelli occasionali che per l'importanza dell'obiettivo vigilato devono ritenersi ad alto rischio.

Art. 7

(Obblighi operativi per gli Istituti di Investigazione privata)

Gli Istituti di investigazione privata devono svolgere la propria attività esclusivamente a mezzo di Investigatori Autorizzati, assunti in qualità di dipendenti da reperirsi tra le persone iscritte nell'apposito Registro.

Qualora soci, amministratori, titolari dell'Istituto di investigazione privata svolgano personalmente l'attività di investigazione, dovranno possedere la qualifica di Investigatore Autorizzato.

È fatto divieto di impiegare automezzi che non siano di proprietà o di titolarità d'uso dell'Istituto di investigazione privata.

È fatto divieto ai dipendenti degli Istituti di investigazione privata di svolgere servizio senza avere lo specifico documento di riconoscimento rilasciato dal Comando della Gendarmeria. Lo specifico documento di riconoscimento dovrà essere esibito alle Forze dell'Ordine durante qualsiasi accertamento o controllo.

Art. 8

(Controlli sugli Istituti di vigilanza privata e sugli Istituti di investigazione privata)

I datori di lavoro delle Guardie Giurate e degli Investigatori autorizzati devono tenere un apposito registro su cui annotare ogni tipo di attività da loro svolta e presentarlo ogni tre mesi presso il Comando della Gendarmeria per l'apposizione del visto del Comandante. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nella tenuta del registro, il Comandante della Gendarmeria comminerà al titolare o all'amministratore dell'Istituto di vigilanza privata, una multa per un importo minimo di € 100,00 ed uno massimo di € 2000,00.

Nel registro tenuto dagli Istituti di investigazione privata, all'atto della commissione di ciascuna investigazione, dovranno annotarsi i dati anagrafici del committente, l'oggetto della commissione e l'attività che si andrà ad effettuare, nonché la data finale di chiusura dell'investigazione.

I sottoufficiali dei Corpi di Polizia, nell'ambito delle proprie attività, possono richiedere la visione dei registri in qualsiasi momento, anche presso la sede del datore di lavoro delle Guardie Giurate, e in qualsiasi orario. I sottoufficiali operanti dovranno relazionare e giustificare preventivamente ai Comandanti del Corpo di appartenenza il motivo e le circostanze di tali verifiche.

Gli Istituti di vigilanza privata sono obbligati alla tenuta di un brogliaccio a compilazione giornaliera, con trascrizione anticipata all'esecuzione dei servizi, su cui dovranno annotare gli orari e le tipologie dei servizi svolti da tutti i dipendenti o collaboratori anche saltuari. Il brogliaccio sarà esigibile dal personale della Gendarmeria in qualsiasi momento, anche e direttamente all'interno della sede dell'Istituto di vigilanza privata.

La Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico trasmetterà tempestivamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e al Comando della Gendarmeria ogni variazione dei soci e degli organi sociali degli Istituti di vigilanza privata e di investigazione privata, al fine di eseguire i controlli relativi alla rispondenza dei requisiti richiesti per chi assume tali ruoli.

Il Comando Gendarmeria eseguirà, ogni anno, la verifica della permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge richiesti in capo ai titolari, agli amministratori, ai soci e ai dipendenti rispettivamente degli Istituti di vigilanza e degli Istituti di investigazione privata. L'esito di tali accertamenti dovrà essere comunicato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che in caso constati il venire meno dei requisiti suddetti dovrà provvedere a sospendere la licenza.

Il Comando della Gendarmeria potrà chiedere agli Istituti di vigilanza privata di concorrere, in forma gerarchicamente subordinata, a tutte le operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresi la lotta alla criminalità organizzata e il controllo del territorio in presenza di fatti o atti costituenti reato quando ci si trovi in flagranza di reato.

Gli Istituti di vigilanza privata possono essere altresì chiamati a concorrere nelle operazioni di protezione civile e in occasione di disastri.

La qualifica di pubblico ufficiale nonché quella di agente di polizia giudiziaria sono estese alle Guardie Giurate impiegate in tali servizi, per tutta la durata della collaborazione.

Tale collaborazione è a titolo gratuito quando occasionale e non preventivabile. Negli altri casi verrà liquidata, quantificando la prestazione d'opera in base a un listino annuale, preventivamente comunicato e approvato dall'organo pubblico preposto alla corresponsione delle prestazioni.

Se nello svolgimento delle loro attività di controllo del territorio i sottoufficiali dei corpi di polizia riscontrino da parte di un soggetto l'esercizio abusivo dell'attività di vigilanza o di investigazione, gli commineranno una multa di € 1000,00 e procederanno al sequestro degli strumenti e dei veicoli eventualmente impiegati durante l'attività di vigilanza o di investigazione.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

Gli operatori economici che intendono svolgere un'attività di vigilanza o investigazione, devono avere tale attività come oggetto sociale esclusivo.

Gli operatori economici già intestatari di licenza il cui oggetto comprende l'attività di vigilanza e/o investigazione hanno tre mesi di tempo dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, per l'adeguamento a quanto disposto dalla presente normativa o per procedere alla modifica dell'oggetto della propria licenza escludendo l'attività in parola, pena la revoca immediata della licenza da parte del Congresso di Stato. Negli stessi termini dovranno adeguare anche la propria "denominazione sociale" in modo che risulti chiaro il tipo di attività svolta.

L'obbligo di frequenza del corso di cui al secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto-legge, non sussiste per chi svolga attività di vigilanza continuativamente da almeno un anno presso un Istituto di vigilanza privata. Rimane comunque l'obbligo di sostenere l'esame di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del presente decreto-legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 ottobre 2009/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta